



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Martiri d'Ungheria, 1 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288
Ufficio Tecnico Tel. 049/9579117 - Fax 049/9535139 – PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

12/04/2023

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Direzione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

REGIONE DEL VENETO
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroambientale, Programmazione e Gestione Ittica e
faunistico-venatoria
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso –
U.O. VAS – VINCA – Capitale Naturale e NUUV
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

CHIRON ENERGY SPV 07 SRL
crv.07@pec.chironenergy.com

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura Soprintendenza
Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Provincia di Padova – Dirigente Settore Ambiente
protocollo@pec.provincia.pdova.it

Al Sindaco del Comune di Conselve
affari.general@pec.comune.conselve.pd.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area
metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso
sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
adigeuganeo@pec.it

Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali
alpiorientali@legalmail.it

Alla Snam Retegas S.p.A.
snamretegas@pec.snamretegas.it
distrettonor@pec.snamretegas.it

Oggetto: [ID: 8312] CHIRON ENERGY SPV 07 SRL – Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica della potenza nominale complessiva di 26,669 MW costituito da n. 4 impianti denominati “Bagnoli 1”, “Bagnoli 2”, “Bagnoli 3” e “Bagnoli 4” nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD) – Comuni di localizzazione: Bagnoli di Sopra, Conselve (PD). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Codice progetto: XIII/22.
Osservazioni alle integrazioni al progetto

Con la presente, in riferimento alla pubblicazione dell’avviso pubblico in data 28/03/2023 sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica delle integrazioni al progetto di cui alla VIA in oggetto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e smi, si comunicano le seguenti proprie osservazioni ai sensi del c.3 art. 24 del medesimo D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento al contenuto del punto 11) della lettera di riscontro trasmessa della Chiron Energy SPV 07 srl.

Si rileva che il progetto e le integrazioni prodotte non soddisfa quanto riportato nelle osservazioni trasmesse con propria nota prot. 11852 del 13.12.2023 (prot. Regione Veneto n. 590102 del 21.12.2022).

Il progetto continua a non rispettare la pianificazione provinciale (PTCP), intercomunale (PATI) e comunale (PRG vigente), in quanto non prevede la realizzazione delle PRINCIPALI infrastrutture previste dalla vigente normativa per l’attuazione delle zone di “espansione” ancorché produttive. Si ricorda che l’attuazione delle zone definite di “espansione” vengono da sempre urbanizzate quale intervento propedeutico all’utilizzo dell’area.

Tali opere per il contesto di zona sono:

1. Rotatoria a sud, ad intersezione delle: via G. Mameli e via Settima Strada; e
2. Allargamento/adeguamento del tratto di strada comunale via G. Mameli che divide l’impianto fotovoltaico denominato “Bagnoli 1” (posto a sud) dagli altri “Bagnoli 2”, “Bagnoli 3” e “Bagnoli 4” (posti verso nord).


Si ribadisce pertanto la necessità di adeguare il progetto (già in questa fase procedimentale della VAS in funzione proprio al principio di reciproca collaborazione) secondo una pianificazione territoriale congrua e coerente che da tempo le amministrazioni mirano a perseguire. Il complesso produttivo intercomunale (Bagnoli di Sopra, Conselve ed Arre) risulta un comparto molto attivo e dinamico; pertanto è indispensabile garantire la funzionalità dello stesso senza creare imbottigliamenti che comporterebbero limitazione sia alla movimentazione interna/esterna (viabilità), e sia alla previsione di un prossimo sviluppo dell’ambito produttivo verso Est, come da orientamento PATI. *Non si tratta dell’urbanizzazione primaria di un ambito circoscritto, quale può essere una strada di lottizzazione, ma di raccordi stradali all’interno di un comparto produttivo intercomunale con viabilità di rilevanza provinciale.*



Estratto Tavola 4.A Carta delle Trasformabilità (P.A.T.I. del Conselvano)

Con illustrazione dell’ambito del Piano Particolareggiato denominato “D.1/2” e dell’area interessata dall’impianto fotovoltaico oggetto di Procedura VAS.

Contrariamente a quanto controdedito, la Tav. A03 prodotta in sede di integrazione mette in evidenza che la ditta non ha nemmeno tenuto in considerazione le infrastrutture da realizzare, occupando con l'installazione dell'impianto fotovoltaico parte delle aree su cui dovrebbero insistere le stesse.



Estratto Tavola A.03 Planimetria Generale Stato Futuro prodotta in sede di integrazione

Con illustrazione delle aree occupate dalla struttura fotovoltaica ed interessate dalle future infrastrutture necessarie per l'area di espansione

La previsione di una nuova area di espansione produttiva risulta necessaria ed indispensabile, in funzione alle richieste di aziende già insediate nella zona industriale, in quanto ad oggi non vi sono lotti disponibili. La presenza o meno di lotti "non edificati" non determina la disponibilità degli stessi alle aziende finitime, se gli stessi risultano di proprietà privata e non di proprietà lottizzante.

Si rammenta che l'area d'intervento, oggetto di pianificazione da tempo per l'ampliamento della zona industriale poi arenatasi a causa delle condizioni economiche delle ex ditta Lottizzante Attiva spa, è stata interamente acquisita all'asta dalla ditta richiedente a seguito del fallimento della stessa Attiva spa; cosa quest'ultima che solo poche imprese possono permettersi, e certo, non di piccole-medie dimensioni.

Questi eventi "non prevedibili" vanno a determinare, oggi, l'esigenza "concreta e reale" di un'azione di PIANIFICAZIONE da parte dell'Amministrazione comunale, atta al controllo responsabile dello sviluppo del territorio, individuando nuove aree di espansione in attuazione a piani sovraordinati e monitorando le iniziative oggi proposte senza che le stesse possano interferire con le future. Pertanto la controdizione esposta dalla Chiron Energy in tema di "saturazione dell'area" risulta infondata.

In relazione alla richiesta di dimostrare la condizione impartita dall'art. 10 bis della L. 34/2022, si fa presente che il rapporto di copertura del 60% massimo deve essere conteggiato in riferimento all'area di proprietà e non come dimostrato in funzione all'intero comparto produttivo intercomunale (Conselve, Bagnoli di Sopra ed Arre). Si sottolinea che la disposizione va in deroga agli strumenti urbanistici comunali ed ai relativi indici di copertura, pertanto il calcolo prodotto e relativa dimostrazione non risulta corretto.

In merito alle motivazioni indicate per la deroga dell'altezza della recinzione (normata dall'art. 60 del RET vigente) quali "sicurezza ed inaccessibilità dell'area a terzi non autorizzati", si denota che le stesse non sono suffragate da esigenze specifiche e/o normative legate all'attività da insediarsi, ma più alla mera definizione di "delimitazione/recinzione". Quest'ultima risulta opportunamente normata all'art. 60 del RET, e prevede un'altezza di ml 1.50. Le motivazioni addotte in sede d'integrazione risultano pertanto generiche ed ingiustificate.

L'ultima controdeduzione, relativa alla ns. nota prot. 11973 del 23/12/2022, risulta non pertinente. La DCC n. 17 del 23/06/2022 ad oggetto "Adozione di Variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 50 c. 4 lett. E) della LR 61/85 per la nuova disciplina urbanistica (riconferma) delle previsioni urbanistiche relativamente a "Nuove infrastrutture ed aree per servizi" soggette a decadenza (comb. Disp. Art. 13, c. 14 della LR 14/2017 con art. 18, c. 7 della LR 11/2004), non presenta alcuna relazione alla destinazione propria dell'area produttiva oggetto d'intervento. Di contro, suddetto provvedimento assunto in base ad una norma di livello superiore (art. 18 LR 14/2017), è volto a ri-confermare gli interventi infrastrutturali presente nel PRG e sopra ribaditi (rotatoria ed allargamento tratto di via G. Mameli).

Si dichiara di aver preso visione dell'Informativa agli interessati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati".

IL SINDACO

Dott. Roberto MILAN

Documento firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Geom. Stefano BIANCHI

Documento firmato digitalmente